

**DELIBERAZIONE 13 APRILE 2017
235/2017/E/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
METAGAS S.R.L., IN MATERIA DI ACCESSO E DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 aprile 2017

VISTI:

- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge 1083/71);
- l'articolo 2, commi 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas, come successivamente integrata e modificata e, in particolare, l'allegato Testo Integrato (TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, come successivamente integrata e modificata e, in particolare, l'allegato Testo Unico - Parte I (RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità del 14 luglio 2016, 389/2016/E/gas (di seguito: deliberazione 389/2016/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 769/2016/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, della legge 1083/71, prevede che “l'impresa di distribuzione del gas è tenuta, tra l'altro, a odorizzare il gas distribuito per uso domestico e similare con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza del gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità”;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- la deliberazione 138/04 ha adottato, tra l'altro, garanzie per l'accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e all'articolo 16 disciplina la cessazione amministrativa del servizio di distribuzione gas;
- l'articolo 22, del TISG, disciplina gli obblighi informativi per le imprese di distribuzione a vantaggio degli utenti della distribuzione;
- la deliberazione 296/2014/R/gas disciplina l'accreditamento e l'aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), costituito da dati rilevanti per l'accesso alle reti di distribuzione del gas naturale, da aggiornare da parte delle imprese di distribuzione;
- la deliberazione 389/2016/E/gas ha disposto di svolgere, nel periodo 1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017, controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione relativa del gas, nei confronti di imprese distributrici gas, tra cui Metagas S.r.l.;
- i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione relativa del gas sono effettuati in collaborazione con Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'industria – Area Combustibili di San Donato Milanese e con militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;
- è pervenuta, agli Uffici dell'Autorità, una segnalazione da parte dell'utente della distribuzione Illumia S.p.a. relativa a inadempimenti, da parte di Metagas S.r.l., agli obblighi relativi alla cessazione amministrativa del servizio di distribuzione gas e, più in generale, agli obblighi informativi per le imprese di distribuzione a vantaggio degli utenti della distribuzione;
- il Gestore del SII ha segnalato inadempimenti, da parte di Metagas S.r.l., relativi all'aggiornamento del RCU;
- nel corso della campagna di cui alla deliberazione 389/2016/E/gas, è stato riscontrato, presso gli impianti di distribuzione del gas denominati “Valva” e “Laviano”, utilizzati e gestiti da Metagas S.r.l., un grado di odorizzazione non conforme alla legislazione e alla normativa vigente in materia;
- l'articolo 5, della legge 1083/71, prevede che “i trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 4.000.000 o con l'arresto fino a due anni”;

- con lettere in data 22 febbraio 2017 (prot. Autorità 7334 del 23 febbraio 2017) (prot. Autorità 7359 del 23 febbraio 2017), il Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità ha inviato alla Procura della Repubblica competente presso il Tribunale di Salerno, le denunce ai sensi dell'articolo 5 della legge 1083/71 nei confronti del legale rappresentante p.t. di Metagas S.r.l. per i predetti casi di non conformità alla legislazione e normativa vigente in materia di odorizzazione del gas;
- la verifica ispettiva ha lo scopo di accertare la corretta applicazione da parte di Metagas S.r.l. della normativa in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale;
- la verifica ispettiva ha altresì lo scopo di accertare la corretta applicazione da parte di Metagas S.r.l. della normativa in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale.

RITENUTO CHE:

- sia necessario effettuare una verifica ispettiva nei confronti di Metagas S.r.l. in materia di accesso e di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale

DELIBERA

1. di disporre una verifica ispettiva nei confronti della società Metagas S.r.l. in materia di accesso e di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale, da attuare entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità definite nel documento "Verifica ispettiva nei confronti della società Metagas S.r.l. in materia di accesso e di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al punto 1 siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, alla società Metagas S.r.l., di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) alla società Metagas S.r.l., con sede legale in via Primo Baratta 24, 84091 Battipaglia (SA);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di inviare le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e l'avviso di cui al precedente punto 2;

5. di notificare il presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni di Valva (SA) e di Laviano (SA) e di trasmetterlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2017;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

13 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni